

	CONVENZIONE TRA	
	DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	
	E	
	AREUS - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA	
	Il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell'Università degli	
	Studi di Cagliari, con sede in via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari (codice	
	fiscale 80019600925 - P.I.: 00443370929) - in persona della sua Direttrice	
	Professoressa Elisabetta Gola, di seguito denominato "Soggetto promotore"	
	e	
	AREUS - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna, con sede legale in Via	
	Luigi Oggiano 22, 08100 Nuoro, (codice fiscale e P.I.: 01526480916) in persona	
	del legale rappresentante, Dott. Angelo Maria Serusi, di seguito denominata	
	"Soggetto ospitante".	
	Premesso che	
	• I DDMM 24 luglio 2006 e 21 gennaio 2019 relativi al Riassetto delle	
	Scuole di Specializzazione di Area Psicologica, prevedono che alle	
	attività professionalizzanti è assegnato almeno il 70% dei CFU com-	
	plessivi dell'intero percorso formativo.	
	• La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, istituita	
	con D.R.1452 del 16.12.2019 prevede un tirocinio obbligatorio con	
	l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari.	

	<ul style="list-style-type: none"> • Gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione in Psicologia 	
	della Salute prevedono che gli specializzandi debbano acquisire: com-	
	petenze per la valutazione e la diagnostica delle risorse personali,	
	delle caratteristiche di personalità, di relazione con gli altri, di	
	consapevolezza ed espressione e comunicazione degli affetti; compe-	
	tenze per la valutazione e la diagnostica delle problematiche indivi-	
	duali, di coppia, familiari, di gruppo e comunità; competenze in di-	
	verse metodologie di psicoterapia - psicopromozione individuale e di	
	gruppo; competenze per interventi integrati e multidisciplinari	
	nell'ambito del lavoro stress-correlato e del supporto della qualità	
	di vita al lavoro; competenze relative alle problematiche psicologiche	
	migratorie e transculturali; competenze per la programmazione, attua-	
	zione e verifica di interventi formativi in materia di psicologia della	
	salute rivolti a operatori sanitari, socio-assistenziali e scolastici;	
	competenze per la progettazione, realizzazione e verifica di ri-	
	cerche-intervento, nonché di interventi di rete attinenti alla pro-	
	mozione del benessere psicosociale e alla prevenzione di malattie e	
	disagio; padronanza di tecniche psicometriche, neuropsicologiche e	
	psicofisiologiche, nonché epidemiologiche e statistiche.	
	<ul style="list-style-type: none"> • I profili di apprendimento della Scuola prevedono che lo Specialista 	
	in Psicologia della Salute debba disporre di esperienze e competenze	
	atte a svolgere e coordinare le seguenti attività:	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ identificare e valutare, mediante test psicometrici, intervisti, 	
	questionari e colloqui, i fattori psicologici, comporta-	
	mentali e sociali di rischio e di protezione per la salute bio-	

	psico-sociale, e i quadri patologici pertinenti nei diversi	
	contesti di riferimento;	
	✓ analizzare i risultati delle valutazioni anche attraverso tec-	
	nologie informatiche, pianificare, realizzare e valutare i ri-	
	sultati di interventi psicologici di promozione di comporta-	
	menti e stili di vita salutari, oltre che di psicoterapia -	
	psicopromozione, volti a promuovere, tutelare e ripristinare	
	il benessere bio-psico-sociale dell'individuo, della famiglia	
	e dei gruppi.	
	• Le attività del soggetto ospitante sono in grado di soddisfare il	
	bisogno formativo della Scuola di Specializzazione in Psicologia della	
	Salute, in particolare nell'ambito sanitario specificamente per pro-	
	gettazione e messa in opera di iniziative sanitarie finalizzate alla	
	promozione della salute specifiche nel campo dell'emergenza - urgenza	
	basate sulla metodologia della ricerca - intervento; individuazione	
	dei bisogni della popolazione sanitaria dislocata su tutto il terri-	
	torio regionale sardo e attuazione di linee di intervento specifiche;	
	creazione, formazione e monitoraggio a lungo termine di una rete so-	
	ciale di supporto tra pari; utilizzo di strumenti di misurazione e	
	scientificamente validati con elaborazione e restituzione dati; in-	
	terventi a carattere psicoeducativo e di psicopromozione su gruppi e	
	individui.	
	Convergono e stipulano quanto segue:	
	Art.1	
	Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.	

Art.2

1. Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture o, eccezionalmente, in modalità "a distanza", in accordo col Soggetto promotore, psicologi in formazione iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, per lo svolgimento di attività formative di cui ai DDMM 24 luglio 2006, 10 marzo 2010 e 21 gennaio 2019.

2. Il soggetto ospitante si impegna, su richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute a redigere, a fine tirocinio, una relazione finale sullo svolgimento dello stesso, e ad esprimere una valutazione sulle attività svolte dallo psicologo specializzando, per l'acquisizione dei crediti formativi.

Art.3

1. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro e sarà svolto a titolo gratuito senza alcuna corresponsione nemmeno a titolo di rimborso spese o indennità. Gli strumenti e mezzi per lo svolgimento del tirocinio e relativi eventuali spostamenti saranno a carico del tirocinante e comunque non a carico del soggetto ospitante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un Tutor (Tutor didattico ai sensi del D.M. n. 142/1998, art.4), designato dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante (Tutor Aziendale ai sensi del D.M. n. 142/1998, art.4).

	3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'ente ospitante in base alla	
	presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo respon-	
	dente agli obiettivi formativi del corso, che consentirà l'acquisi-	
	zione fino a 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) per le attività	
	pratiche di tirocinio equivalenti a 25 ore per credito sulla base di	
	quanto previsto dagli ordinamenti didattici, contenente:	
	a) il nominativo del tirocinante;	
	b) i nominativi del Tutor Didattico e del Tutor Aziendale come sopra	
	indicati;	
	c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione	
	dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;	
	d) le strutture presso cui si svolge il tirocinio.	
	Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo	
	saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte che saranno al-	
	legate e diverranno parte integrante del progetto stesso.	
	Art.4	
	Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:	
	1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;	
	2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi	
	di lavoro;	
	3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni	
	o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante	
	lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche	
	sottoscrizioni di impegno con il Soggetto ospitante.	

	Art.5	
	Ai fini della copertura assicurativa per incidenti che dovessero verificarsi	
	durante lo svolgimento del tirocinio, vige la polizza assicurativa stipulata	
	dall'Università degli Studi di Cagliari a favore degli psicologi in forma-	
	zione, in regola con l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione nel corrente	
	anno accademico.	
	Art.6	
	La presente convenzione ha durata quadriennale e ha validità dalla data di	
	sottoscrizione.	
	Art.7	
	Le due Istituzioni concordano di definire amichevolmente qualsiasi controver-	
	sia che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel	
	caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene	
	che competente sia il Foro di Cagliari.	
	Art.8	
	L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di	
	Cagliari, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot.	
	n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione	
	Provinciale di Cagliari - Ufficio Territoriale di Cagliari 1.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	La Direttrice del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia	
	Università degli Studi di Cagliari	
	Prof.ssa Elisabetta Gola	
	<i>Firmato digitalmente</i>	

[illegible][illegible][illegible][illegible]